

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallelonga e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Vallelonga (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vallelonga (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Greco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vallelonga (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 dicembre 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 dicembre 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallelonga (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Luisa Greco, viceprefetto aggiunto in servizio presso la prefettura di Vibo Valentia.

Roma, 31 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00816

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

DECRETO 24 febbraio 2026.

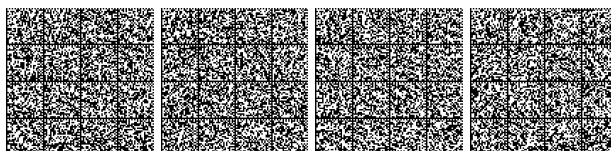
Aggiornamento della Rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DIFOR IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» di

seguito denominato TUFF e, in particolare, la definizione di «bosco vetusto» di cui l'art. 3, comma 2, lettera s-bis) e l'art. 7, comma 13-bis), che prevede l'adozione di «apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica 19 novembre 2021, n. 608943, recante «Approvazione delle Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come «boschi vetusti» di cui all'art. 7, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile



2018, n. 34», che detta indicazioni per la loro gestione e tutela anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti;

Considerata la strategia forestale nazionale di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2021, n. 677064, che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale e delle foreste vetuste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 aprile 2023, n. 193945, recante l'istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti, nell'ambito della quale è istituita, altresì, una sezione speciale nella quale sono inserite le foreste che UNESCO ha riconosciuto come «antiche faggete primordiali dei Carpazi e in altre regioni d'Europa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024, con il quale al dott. Emilio Gatto è conferito l'incarico di direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e che lo stesso ha delegato il direttore dell'Ufficio DIFOR IV dott. Alessandro Cerofolini, competente in materia di boschi vetusti, a emanare i relativi decreti attuativi;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 maggio 2025, n. 225160 riguardante le «modalità di condivisione dei dati relativi al censimento dei boschi vetusti di cui all'art. 3, comma 2, lettera s-bis), del TUFF, al fine dell'inserimento nella rete nazionale dei boschi vetusti»;

Vista la determinazione dirigenziale n. DPD021/949 del 5 dicembre 2025 con cui il competente Servizio foreste e parchi della Regione Abruzzo riconosce al bosco denominato «Abetina di Rosello», di proprietà del Comune di Rosello, in Provincia di Chieti, lo status di bosco vetusto ai sensi delle vigenti norme in materia come sopra richiamate e ne individua la perimetrazione;

Considerato che la suddetta determinazione dirigenziale n. DPD021/949 del 5 dicembre 2025, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica e alla scheda normativa contenente le prescrizioni per la tutela, la conservazione e divieti validi nelle more della redazione e approvazione del piano di gestione e monitoraggio, costituisce parte integrante del presente decreto;

Vista la nota della Regione Abruzzo del 10 febbraio 2026, n. 0053622/26 con la quale comunica che il periodo di pubblicazione di sessanta giorni, ai fini della presentazione di motivate osservazioni, è giunto a scadenza il giorno 9 febbraio 2026 senza che entro tale data siano pervenute note e memorie da parte degli aventi diritto e pertanto il provvedimento ha assunto piena efficacia;

Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV, competente per materia, ha provveduto alla verifica formale sulla completezza delle informazioni e sulla coerenza della documentazione inserita all'interno del servizio «Sistema boschi vetusti» del Sistema informativo agricolo nazionale, validandone i dati;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del bosco vetusto

1. È istituito il bosco vetusto denominato Abetina di Rosello, esteso per 169,2299 ettari nel Comune di Rosello, in Provincia di Chieti, individuato, perimetrato e riconosciuto dalla Regione Abruzzo con deliberazione dirigenziale n. DPD021/949 del 5 dicembre 2025, sulla base delle caratteristiche indicate nelle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943.

2. L'area delimitata quale bosco vetusto, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, biodiversità caratteristica con la presenza di stadi seriali legati alla rinnovazione e alla senescenza, assenza di disturbi antropici da almeno sessanta anni ed estensione di almeno 10 ettari, è rappresentata nell'allegata cartografia su planimetria catastale.

Art. 2.

Inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti

1. Il bosco vetusto Abetina di Rosello è inserito con il numero 1 nella Rete nazionale dei boschi vetusti istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica, alle prescrizioni per la tutela, la conservazione e ai divieti validi nelle more della redazione e approvazione del Piano di gestione e monitoraggio.

2. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV provvede all'iscrizione del bosco vetusto Abetina di Rosello nella Rete nazionale, alla conservazione della documentazione inviata dalla Regione Abruzzo e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti l'area forestale vetusta.

Art. 3.

Finalità

1. Il bosco vetusto di cui ai precedenti articoli ha lo scopo di garantire la conservazione e l'evoluzione naturale delle popolazioni vegetali e animali in esso presenti, la tutela dell'ecosistema forestale e dei processi evolutivi in atto al suo interno nonché di costituire un centro di studio e di documentazione biogenetica, utile per la gestione forestale sostenibile di aree boschive simili o contigue.

2. Nella gestione del bosco vetusto è assicurata l'applicazione di metodi di gestione e di restauro forestale e ambientale idonei a favorire il completo sviluppo dei processi evolutivi e naturali tipici delle formazioni forestali mature.



Art. 4.

Divieti

1. Salvo quanto vietato dalla regione, all'interno del bosco vetusto di cui al presente decreto è interdetto qualsiasi tipo di disturbo antropico. In particolare, è vietato:

- a) ogni forma di caccia e di pesca;
- b) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;
- c) la realizzazione di interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli realizzati per finalità di studio e ricerca nonché quelli strettamente conservativi purché autorizzati dal competente servizio forestale regionale e attuate dall'ente gestore in modo prudente e non impattante;
- d) l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi e degli arbusti;
- e) l'asportazione dei tronchi e dei rami degli alberi e degli arbusti caduti a terra, ad eccezione del semplice spostamento degli stessi per la manutenzione della viabilità preesistente;
- f) la rimozione e la raccolta della lettiera del sottobosco e del muschio;
- g) il transito e la sosta di veicoli a motore, eccetto i mezzi di soccorso, di controllo, di servizio, di antincendio boschivo e quelli appositamente autorizzati;
- h) il transito fuori dalla viabilità forestale e dalla sentieristica preesistente, salvo per motivi di studio, ricerca, soccorso, servizio e antincendio boschivo;
- i) il transito a piedi con cani tenuti senza guinzaglio;
- l) il disturbo alla fauna selvatica, comprese le specie ittiche;
- m) l'introduzione clandestina di specie di flora e fauna alloctone;
- n) il pascolo di animali di allevamento e lo svolgimento di altre attività agricole e zootecniche;
- o) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento della flora spontanea;
- p) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- q) l'accensione di fuochi, la sosta per campeggio anche temporaneo e il fumare sigarette;
- r) l'abbandono di rifiuti a terra e l'inquinamento delle acque;
- s) il sorvolo dell'area boschiva con droni, salvo autorizzazione dell'ente gestore;
- t) recare rumori molesti o ascoltare musica ad alto volume;
- u) ogni altra attività antropica che possa compromettere la protezione del suolo, la conservazione della natura e la vetustà del bosco.

Art. 5.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it all'interno della sezione Politiche nazionali/foreste/boschi vetusti.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2026

Il direttore: CEROFOLINI

AVVERTENZA:

Gli allegati A e B del decreto direttoriale n. 90394 del 24 febbraio 2026 sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/boschi vetusti/normativa».

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

26A00982

DECRETO 24 febbraio 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio Centro per l'enologia S.r.l. unipersonale, in Grinzane Cavour, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

